



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE MARITTIMA DI BARI

Decreto n. 04/2017 in data 11/01/2017
Argomento:
Tariffe per il servizio di pilotaggio nel porto di
Taranto, in vigore dal 01/01/2017.-

Il Direttore Marittimo di Bari,

- VISTO** il Regio Decreto n. 3235/1923;
- VISTA** la circolare protocollo n.5203268 in data 15 novembre 1995 del Ministero dei Trasporti e della navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti, concernente il parametro della stazza lorda internazionale quale riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi portuali tra cui il pilotaggio;
- VISTA** la circolare protocollo n. M_IT-PORTI/34726 in data 22 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
- VISTO** l'art.91 del Codice della Navigazione Marittima;
- VISTE** le tariffe di pilotaggio vigenti nel porto di Taranto rese esecutive con il Decreto n.01/2015 in data 07.01.2015;

DECRETA:

ARTICOLO 1

Le tariffe per il servizio di pilotaggio sono così determinate:

A) Tariffe Taranto Porto

1) Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T), Reg.CE n.2978/94;

Scaglioni in G.T delle navi pilotate

Tariffa base €
2017 – 2018

0 - 500	181,20
501 - 1.000	219,35
1.001 - 2.000	246,37
2.001 - 3.500	286,11
3.501 - 5.000	301,22
5.001 - 7.000	368,78
7.001 - 10.000	445,86
10.001 - 15.000	532,50
15.001 - 20.000	616,74
20.001 - 25.000	673,17
25.001 - 30.000	728,80
30.001 - 40.000	855,17

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. euro 120,80

- 1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate

Tariffa base €
2017 - 2018

0 - 500	218,31
501 - 1.000	264,27
1.001 - 2.000	296,83
2.001 - 3.500	344,71
3.501 - 5.000	362,91
5.001 - 7.000	444,31
7.001 - 10.000	537,17
10.001 - 15.000	641,56
15.001 - 20.000	743,05
20.001 - 25.000	811,04
25.001 - 30.000	878,06
30.001 - 40.000	1030,31

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. euro 145,54

- 1.3. Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate

Tariffa base €
2017 – 2018

0 - 500	101,76
501 - 1.000	123,19
1.001 - 2.000	138,36
2.001 - 3.500	160,68
3.501 - 5.000	169,16
5.001 - 7.000	207,10
7.001 - 10.000	250,39
10.001 - 15.000	299,05
15.001 - 20.000	346,35
20.001 - 25.000	378,04
25.001 - 30.000	409,29
30.001 - 40.000	480,26

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T.

euro 67,84

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

- 2.1. Fermo restando il limite delle 500 G.T. per l'obbligatorietà del pilotaggio, le navi fino a 2.000 G.T., sempreché non sia richiesto l'uso del rimorchiatore, possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF quando il comando di bordo mostri di possedere la buona conoscenza della lingua italiana. Per questo servizio verrà applicata la seguente tariffa:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate

Tariffa base €
2017 – 2018

0 - 500	41,33
501 - 1.000	65,97
1.001 - 2.000	75,50

- 3) Per i pilotaggi che comportano l'attraversamento del canale tra il Mar Grande ed il Mar Piccolo sono dovuti i seguenti compensi supplementari:**

Scaglioni in G.T delle navi pilotate

Tariffa base €
2017 – 2018

0 - 2000	85,67
2001 - 5000	100,69
5001 - in poi	256,98

B) Tariffe Bacino portuale ad Ovest di Punta Rondinella

1) Servizio reso a bordo

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T), Reg. CE n.2978/94:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate

Tariffa base €
2017 - 2018

0 - 500	272,60
501 - 1.000	329,83
1.001 - 2.000	369,56
2.001 - 3.500	429,18
3.501 - 5.000	453,82
5.001 - 7.000	554,75
7.001 - 10.000	670,78
10.001 - 15.000	798,74
15.001 - 20.000	925,11
20.001 - 25.000	1.009,35
25.001 - 30.000	1.093,59
30.001 - 40.000	1.283,55

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T.

euro 180,42

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n.2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

Scaglioni in G.T delle navi pilotate

Tariffa base €
2017 - 2018

0 - 500	328,43
501 - 1.000	397,38
1.001 - 2.000	445,25
2.001 - 3.500	517,08
3.501 - 5.000	546,76
5.001 - 7.000	668,36

7.001 – 10.000	808,16
10.001 – 15.000	962,32
15.001 – 20.000	1114,57
20.001 – 25.000	1216,06
25.001 – 30.000	1317,56
30.001 - 40.000	1546,42

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. euro 217,37

1.3. Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate

Tariffa base €
2017 – 2018

0 - 500	153,09
501 – 1.000	185,23
1.001 – 2.000	207,54
2.001 – 3.500	241,02
3.501 – 5.000	254,86
5.001 – 7.000	311,54
7.001 – 10.000	376,71
10.001 – 15.000	448,57
15.001 – 20.000	519,54
20.001 – 25.000	566,84
25.001 – 30.000	614,15
30.001 - 40.000	720,83

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. euro 101,32

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1. Fermo restando il limite delle 500 G.T. per l'obbligatorietà del pilotaggio, le navi fino a 2000 G.T., limitatamente alla partenza, sempreché non sia richiesto l'uso del rimorchiatore, possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF quando il Comando di bordo mostri di possedere la buona conoscenza della lingua italiana. Per questo servizio verrà applicata la seguente tariffa:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate

Tariffa base €
2017– 2018

0	-	500	59,60
501	-	1.000	98,55
1.001	-	2.000	113,65

Il calcolo delle tariffe, dovute per le prestazioni di pilotaggio, deve essere condotto con riferimento al certificato di stazza internazionale rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, sia per le unità battenti bandiera di Stato che abbiano aderito alla Convenzione, sia per le unità che comunque ne siano in possesso ancorché il rispettivo Stato non abbia aderito.

Per le unità non dotate di tale certificato, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda determinata con riferimento ai criteri di cui alla circolare n. 5203268 in data 18.11.1995 dell'allora Direzione Generale del Demanio e dei Porti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

La Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, fornisce un metodo unico per il calcolo della stazza lorda internazionale della nave, attestata da un certificato internazionale di stazzatura rilasciato dall'Amministrazione competente di ogni Stato aderente alla Convenzione.

Pertanto, si adotta il parametro della stazza lorda internazionale (da esprimere in GT) proprio in considerazione del fatto che essa viene calcolata con lo stesso metodo in tutti i Paesi aderenti alla Convenzione.

Ne deriva che il sistema per la commisurazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio per tutte le navi, ad eccezione delle navi traghetto, sarà articolato nel modo seguente:

- a) per le navi dotate di certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe dei servizi di pilotaggio, dovranno intendersi riferite al valore della stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso;
- b) per quelle non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha all'uopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione:

$$GT = KIV \text{ (dove } V = 2,832 \text{ VLT e } KI = 0,2 + 0,02 \text{ Log}_{10} V \text{).}$$

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresa, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella Circolare n. 635/94, che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula del R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale:

$$GT = VE \times a \text{ dove } VE = L \times B \times H$$

- L = lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;
 B = larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;
 H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come

pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;
a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

Fino a	VE	a
	400	0,58
	1.000	0,43
	5.000	0,35
	10.000	0,34
	25.000	0,33
	50.000	0,32
	100.000	0,31
	150.000	0,30
	200.000	0,29
	250.000 ed oltre	0,28

Per le navi traghetto, il sistema di commisurazione delle tariffe sarà articolato secondo le modalità di seguito indicate:

- il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

- Traghetti passeggeri 0,75
(Passenger Ro-Ro Cargo Ferries)
- Traghetti merci 0,75
(Ro-Ro General Cargo
Ro-Ro Cargo Container Ship
Ro-Ro Cargo Ferries
Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers)

ARTICOLO 2

Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano per i pilotaggi in entrata, in uscita e per i movimenti all'interno del porto.

Il porto di Taranto è costituito, a tal fine, dal Porto Mercantile, Mar Grande e Mar Piccolo - 1° e 2° seno.

ARTICOLO 3

Alle navi da guerra, alle navi ospedale, nazionali ed estere che richiedano il pilotaggio, si applicano le tariffe per le navi mercantili di cui all'art. 1, calcolate sulla base della stazza lorda. In mancanza del sopraccitato dato, si farà riferimento alla "stazza standard", determinata con le modalità di cui alla circolare n° 5203508 del 05 Luglio 1990 ed individuata nella tabella allegata alla stessa circolare.

ARTICOLO 4

Alla tariffa base di cui al precedente articolo 1 (comprese le tariffe per il servizio

VHF), vanno addizionate le sotto notate maggiorazioni:

A) - Per fuori orario

- 1) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite tra le ore 20.00 e le 06.00;
- 2) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica;
- 3) il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi:
il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, il Santo Patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella al punto 2);
- 4) il 100% della tariffa base per le prestazioni eseguite nella prima domenica di novembre (data in cui ha luogo la celebrazione della festa dell'unità nazionale) eventualmente cumulabile con quella di cui al punto 3) nel caso in cui il 1° novembre (festa Ognissanti) cada di domenica.

B) - Per carichi pericolosi

- 1) il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2.3, 4.1, 4.3 del D.P.R. 06 giugno 2005, n° 134 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65° C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).
- 2) il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
 - a) a navi che abbiano a bordo, per quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1^ classe del D.P.R. 06 giugno 2005, n° 134 o da esse assimilabili;
 - b) a navi vuote e non munite del certificato generale di "gas-free" valido al momento del pilotaggio che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R. 06 giugno 2005, n° 134.

C) - Per prestazioni effettuate con un secondo pilota

- 1) il 50% per le prestazioni eseguite con un secondo pilota a bordo.

D) - Manovre senza macchina/movimenti

- a) Per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui all'art. 1.
- b) Per le manovre da un ormeggio all'altro che impiegano un tempo superiore ad 1 ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui all'art. 1.

E) - Pontoni con carichi eccezionali

Per i pontoni che trasportano carichi eccezionali la stazza totale sarà calcolata aggiungendo alla stazza del convoglio quella relativa al carico calcolandola utilizzando i criteri indicati nelle note specifiche per il calcolo dei valori di cui al presente decreto.

ARTICOLO 5

I compensi spettanti nei casi previsti dagli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento per

l'esecuzione del Codice della Navigazione sono disciplinati come segue:

1) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del porto di recarsi fuori del limite territoriale previsto dal "Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Taranto", qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:

a) se la prestazione viene effettuata entro **TRE** miglia fuori dal limite suddetto:

per navi da G.T.	0-2000	euro	39,08
per navi da G.T.	2001 in poi	euro	43,42

b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle **TRE** miglia dal limite suddetto:

per navi da G.T.	0-2000	euro	60,11
per navi da G.T.	2001 in poi	euro	64,60

2) quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni da terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comando del porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

per navi da G.T.	0-2000	euro	97,68
per navi da G.T.	2001 in poi	euro	104,44

3) quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore alle 2 ore e 30 minuti nel porto e alle 4 ore nel porto Ovest, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre **SEI** ore, al pilota spetta, inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali;

4) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

per navi da G.T.	0-2000	euro	39,08
per navi da G.T.	2001 in poi	euro	43,46

Al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede;

5) qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base in porto e 100% della tariffa base nel porto Ovest.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora si sia rimasti a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima

dell'inizio della manovra;

6) quando il pilota venga inviato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi in ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio;

7) qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

ARTICOLO 6

Per l'assistenza alle prove in mare e alle compensazioni di bussola, radiogoniometri, ecc., esplicitamente richieste dal Comandante della nave, è dovuta al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di:

per navi da G. T. 0-2000	euro	97,68
per navi da G. T. 2001 in poi	euro	104,44

ARTICOLO 7

I compensi di cui agli artt. 5 e 6 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna maggiorazione prevista dall'art. 4.

ARTICOLO 8

Alle navi armate o noleggate da uno stesso soggetto in forma individuale o in forma associata che nel trimestre di calendario effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

dal 1° al 10° approdo	100% tariffa base di cui all'art.1 punto 1)
dal 11° al 25° approdo	85% tariffa base di cui all'art.1 punto 1)
oltre il 25° approdo	75% tariffa base di cui all'art.1 punto 1)

Alle navi traghetto Ro-Ro Cargo e Ro-Ro Pax armate o noleggate da un soggetto di cui al comma 1 in servizio di linea, con orario prestabilito e frequenza regolare, che effettuano almeno 20 approdi a trimestre e 80 approdi annui verrà applicata una tariffa pari al 55% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1.3.

Alle navi passeggeri in viaggio di crociera armate o noleggate da un soggetto di cui al comma 1 si applicano le tariffe di seguito specificate:

dal 1° al 10° approdo	90% tariffa base di cui all'art.1 punto 1)
dal 11° al 25° approdo	75% tariffa base di cui all'art.1 punto 1)
oltre il 25° approdo	65% tariffa base di cui all'art.1 punto 1)

Le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al comma 1, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per

l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. La richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che le arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto al quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico (partita IVA unica).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'articolo 1.

L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave. Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre.

ARTICOLO 9

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in particolare del decreto legislativo n.231 del 2002 come modificato dal decreto legislativo n.192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale, nel rispetto da parte di quest'ultima della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Ferme restando le conseguenze previste da tale normativa nel caso di mancato rispetto del termine previsto per l'adempimento, i soggetti che ai sensi dell'articolo 8 possono usufruire della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi e non provvedono entro sessanta giorni dalla ricezione della fattura, perdono il beneficio della riduzione a partire dal trimestre successivo a quello in cui scade il termine di sessanta giorni e lo riacquistano dal trimestre successivo a quello in cui avviene il pagamento.

ARTICOLO 10

Con effetto dal 1° gennaio 2017, tutta la normativa riguardante l'argomento di cui sopra, emanata da questa Direzione Marittima, si intende abrogata.-

Bari, 11.01.2017.

IL DIRETTORE MARITTIMO
A.I. (CP) Domenico DE MICHELE